

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság**

(Causa C-77/21) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e) – Principio della «limitazione della finalità» – Principio della «limitazione della conservazione» – Creazione, a partire da una banca dati esistente, di una banca dati per effettuare test e correggere errori – Trattamento ulteriore dei dati – Compatibilità del trattamento ulteriore di tali dati con le finalità della raccolta iniziale – Durata della conservazione con riguardo a tali finalità]*

(2022/C 472/11)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Convenuta: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

dev'essere interpretato nel senso che:

il principio della «limitazione della finalità», previsto da tale disposizione, non osta alla registrazione e alla conservazione da parte del titolare del trattamento, in una banca dati creata al fine di effettuare test e di correggere errori, di dati personali precedentemente raccolti e conservati in un'altra banca dati, qualora un siffatto ulteriore trattamento sia compatibile con le specifiche finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, circostanza che dev'essere determinata alla luce dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento.

- 2) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2016/679

dev'essere interpretato nel senso che:

il principio della «limitazione della conservazione», previsto da tale disposizione, osta alla conservazione da parte del titolare del trattamento, in una banca dati creata al fine di effettuare test e di correggere errori, di dati personali precedentemente raccolti per altre finalità, per un arco di tempo superiore a quello necessario alla realizzazione di tali test e alla correzione di tali errori.

<sup>(1)</sup> GU C 182 del 10.5.2021.